

Ordinanza n. 4366

Correggio, lì 14/10/2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI INERENTI LA MANIFESTAZIONE "FIERA DI SAN LUCA" DEL 17-18 OTTOBRE 2020.**

#### IL SINDACO

Considerato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Richiamati:

- Il D.M. 6/2020 convertito con modificazioni della L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. 19/2020, il D.L. 33/2020, il D.L. 125/2020;
- I seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020, DPCM 11.3.2020, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM 10.4.2020, il DPCM 26.4.2020, il DPCM 17.05.2020 il DPCM 13.10.2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11.4.2020, n. 66 del 22.4.2020 e n. 74 del 30/04/2020 e il n. 82 del 17.05.2020;

Visti gli articoli 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 e in particolare l'art. 28;

Vista la L.R. n. 12/99 e la deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 25.7.99 e smi;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020, che al comma 4 stabilisce che: *"a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le attività di commercio su area pubblica nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale"*;

Visto il DPCM del 07 ottobre 2020 che prevede la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha in programma per i giorni 17 e 18 ottobre 2020 l'organizzazione della fiera di San Luca, tradizionale evento della stagione autunnale;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 che stabilisce ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal Covid-19" e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologiche da Covid – 19"; nello specifico il DPCM citato, consente all'art. 1, comma N le manifestazioni fieristiche, secondo le necessarie misure organizzative adeguate alle dimensioni

e alla caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

Dato atto che tale iniziativa si svolgerà in centro storico e aree limitrofe;

Preso atto che l'area della fiera, comprensiva dell'intero Corso Mazzini, Piazza Garibaldi, Piazza Carducci, Piazza San Quirino, Via Carlo V, Via Asioli, Viale Cottafavi e Corso Cavour, risulta idonea a garantire il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo regionale approvato con ordinanza n. 82 del 17.05.2020, nonché a rispettare quanto previsto nel DPCM 13.10.2020;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Ravvisata la necessità di adottare le richieste modifiche temporanee alla viabilità al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione e di garantire nel contempo la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada;

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), nonché l'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.;

Visto l'art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

#### **ORDINA**

1. Lo svolgimento della tradizionale fiera di San Luca nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, da effettuarsi lungo tutto Corso Mazzini, Piazza Garibaldi, Piazza Carducci, Piazza San Quirino, Via Carlo V, Via Asioli, Viale Cottafavi e Corso Cavour;
2. L'adozione di tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a garantire il rispetto della normativa relativa all'emergenza sanitaria Covid-19 da parte di Pro Loco Correggio, in qualità di gestore dell'evento;
3. Tutte le attività presenti in fiera, a partire da quelle commerciali e mercatali, possono esercitare nel rispetto delle seguenti misure e cautele:
  - obbligo di accesso all'area fieristica con mascherine;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - obbligo di utilizzo di mascherine e gel igienizzante per le mani da parte di tutte le attività;
  - in ogni stand dovranno essere messi a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani;
  - obbligo di vendita solo frontale;



**CITTÀ DI  
CORREGGIO**

- obbligo di pulizia dei posteggi, che dovranno essere lasciati sgombri di rifiuti e residui prodotti a seguito delle operazioni di vendita, a cura dei soggetti aderenti all'iniziativa;
4. Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie artigianali, gastronomie e attività di commercio alimentare su area pubblica) si devono attenere alle disposizioni contenute nel DPCM del 13/10/2020. Le attività sono consentite fino alle ore 24.00 con il consumo al tavolo e in assenza di consumo al tavolo fino alle ore 21.00; resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;
5. Per quanto concerne la somministrazione di bevande nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020:
- divieto di vendita, per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per gli esercizi di vendita al dettaglio, di bevande in bottiglia di vetro, in lattina e similari.
  - Si invitano gli operatori commerciali a prestare particolare attenzione e a rispettare il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, come da legislazione vigente;
6. I controlli per il rispetto delle sopraindicate disposizioni sono demandati al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana;

**DISPONE**

1. Di istituire le seguenti modifiche della viabilità:

**A) CORSO MAZZINI**

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dall'intersezione con via Carlo V (esclusa) all'intersezione con via Asioli (esclusa), dalle ore 14.00 di venerdì 16/10/2020 alle ore 07.00 di lunedì 19/10/2020; sul lato nord da int. Piazza Garibaldi int. Via del Collegio il divieto di sosta è in vigore fino alle ore 13.00 di lunedì 19/10/2020;
- la chiusura di via Santa Maria con divieto di accesso da corso Mazzini dalle ore 07.00 del giorno 17/10/2020 alle ore 21.00 del giorno 18/10/2020;
- la chiusura di via del Correggio con divieto di sosta e di immissione in corso Mazzini dalle ore 07.00 del giorno 17/10/2020 alle ore 21.00 del giorno 18/10/2020;

**B) PIAZZALE CARDUCCI**

- il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 13.00 di giovedì 15/10/2020 alle ore 13.00 di lunedì 19/10/2020 negli stalli di sosta individuati dalla lettera A della planimetria allegata alla presente ordinanza;
- il divieto di transito nella corsia sita fra le aree A e B del parcheggio, eccetto autorizzati, giovedì 15/10/2020 dalle ore 13.00 alle ore 16.00, e comunque fino a fine montaggio degli stand; a tal fine collocare transenna di divieto di transito all'ingresso della corsia;
- il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 6.00 di sabato 17/10/2020 alle ore 7.00 di lunedì 19/10/2020 in tutta la piazza (tutte le aree A-B-C-D-E della planimetria allegata alla presente ordinanza);



## CITTÀ DI CORREGGIO

- il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 6.00 di domenica 18/10/2020 alle ore 21.00 di domenica 18/10/2020 dell'area E della planimetria allegata;

### **C) PIAZZA GARIBALDI**

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, in PIAZZA GARIBALDI (tutta) dalle ore 14.00 di venerdì 16/10/2020 alle ore 07.00 del giorno 19/10/2020. Di conseguenza si dispone altresì la contemporanea apertura del pilomat di via Jesi (per consentire il transito in uscita da via Borgovecchio).

### **D) VIA RUFFINI, VIA BERNIERI, PIAZZA DON ANDREOLI, VIA DEL COLLEGIO**

- il divieto di transito con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 8.00 di domenica 18/10/2020 alle ore 21.00 di domenica 18/10/2020;
- il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, in via Ruffini, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 di domenica 18/10/2020;

### **E) PIAZZA SAN QUIRINO – VIA CONTARELLI – VIA ANTONIOLI**

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in tutta Piazza San Quirino, dalle ore 07.00 del giorno 17.10.2020 alle ore 24.00 del giorno 18.10.2020; nello stesso intervallo di tempo, togliere il cancelletto in via Filatoio per consentire l'uscita dei veicoli residenti di via Filatoio;
- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Antonioli e via Contarelli, dalle ore 07.00 del giorno 17.10.2020 alle ore 22.00 del giorno 18.10.2020;

### **F) CORSO CAVOUR**

- il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di domenica 18/10/2020, nel tratto di Corso Cavour compreso tra int. Viale Battisti e Viale Cottafavi e fino a int. Via del Principato; predisporre il posizionamento in via dei Mille, a 100 mt circa dall'intersezione via dei Mille/Corso Cavour, su entrambi i lati della carreggiata, di idonei segnali di preavviso su sfondo giallo, indicanti la chiusura di Corso Cavour. Posizionare cartello obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti dal viale dei mille all'int.ne Corso Cavour/via Battisti;

### **G) VIA CARLO V**

- Il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, nel tratto compreso fra l'int. con corso Mazzini e quella con via Borgovecchio (esclusa), dalle ore 6:00 alle ore 20:00 di domenica 18/10/2020; posizionare due transenne con cartello divieto di transito all'intersezione fra via Borgovecchio e via Carlo V per chiudere l'area interdetta alla circolazione;

### **H) VIA COTTAFAVI**

- Il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di domenica 18/10/2020, al fine di consentire il posizionamento dei banchi della Fiera (Ambulanti);

### **I) VIA ASIOLI**

- il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, in via Asioli dalle ore 06.00 alle ore 19.30 del giorno 17/10/2020;



**CITTÀ DI  
CORREGGIO**

- la chiusura di via San Francesco e via Munari, eccetto i residenti, con divieto di immissione in via Asioli dalle ore 06.00 alle ore 19.30 del giorno 17/10/2020;
- 2. di istituire due stalli di sosta riservati ai taxi in via Cottafavi lato ovest, immediatamente dopo l'intersezione con P.le Carducci, dalle ore 6:00 di sabato 17/10/2020 alle ore 8:00 di lunedì 19/10/2020, in sostituzione di quelli presenti ordinariamente in Piazza Carducci occupati per la fiera.

Il Settore Qualità Urbana del Comune di Correggio – Centro Operativo è incaricato della posa, del mantenimento e della rimozione della prescritta segnaletica stradale temporanea di cui agli artt. 30-43 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm., affinché le variazioni sopra indicate siano portate a conoscenza degli utenti della strada almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore.

La posa e la successiva rimozione delle transenne al termine della manifestazione sono poste in carico alla Pro Loco.

La presente ordinanza avrà efficacia a far tempo dalla data di collocazione dei prescritti segnali stradali e fino alle ore 24.00 del 18/10/2020; qualora le vie o piazze succitate, riservate per la manifestazione, venissero liberate integralmente, risultando idonee alla normale circolazione, prima delle date e orari previsti dalla presente ordinanza, potrà essere ripristinata la viabilità, previa rimozione delle transenne e di tutta la segnaletica temporanea all'uopo collocata.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente atto comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada". I veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, addebitando le relative spese ai proprietari degli stessi.

E' temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta.

**AVVERTE:**

- a) Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, al Tribunale Amministrativo regionale di Parma oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica.

**Dispone inoltre**

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua immediata trasmissione ai seguenti Enti:



CITTÀ DI  
CORREGGIO

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia [prefettura.prefre@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefre@pec.interno.it);
- Stazione Carabinieri Correggio [stre5281A0@carabinieri.it](mailto:stre5281A0@carabinieri.it)
- Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana  
[pianurareggiana@cert.provincia.re.it](mailto:pianurareggiana@cert.provincia.re.it)

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto.

IL SINDACO  
Lidia Malavasi